

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA       | Presidente                                                          |
| (MI) SANGIOVANNI     | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (MI) SANTARELLI      | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DE VITIS        | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore DE VITIS SALVATORE

Nella seduta del 25/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso ricevuto in data 16/11/2015, il ricorrente deduceva che la madre, intestataria di un conto corrente e di un piano di accumulo presso la convenuta, veniva a mancare nella primavera del 2014. Il ricorrente, pertanto, si recava in filiale per chiedere delle successive incombenze e apprendeva che non occorreva altro se non il certificato di morte.

La convenuta, tuttavia non procedeva sino a dicembre 2014, quando si rendeva "disponibile a chiudere la vicenda imputando le spese sul c/c in quanto [...] chiuso successivamente rispetto al momento del decesso". Il piano di accumulo, peraltro, non veniva "mai passato in successione nonostante le istruzioni dell'erede".

La convenuta precisava preliminarmente di aver dato riscontro ai vari reclami di parte ricorrente; sosteneva, inoltre, che l'agenzia competente "aveva già inoltrato comunicazioni all'erede... tutte regolarmente ricevute"; in particolare, "con la lettera del 9/2/2015 venivano descritti tutti i passi necessari per l'iter operativo previsto per la pratica di successione".

In merito alla tempistica, la banca riferiva che solo il 6/10/2014 l'erede aveva ritirato la lettera di consistenza patrimoniale e sottoscritto la dichiarazione di esonero da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, "solo dopo il 6 ottobre 2014, l'Agenzia dell'intermediario ha potuto inoltrare alla competente funzione legale tutta la documentazione per poi ottenere la necessaria autorizzazione allo svincolo delle attività relitte in capo alla *de cuius*". La Banca contestava che l'erede non avesse mai ottemperato alla sottoscrizione della quietanza liberatoria di chiusura della pratica di successione, a fornire le istruzioni per l'estinzione dei rapporti unitamente, soprattutto, al necessario ordine di trasferimento delle quote dei fondi ... al dossier titoli a lui intestato, per assolvere anche agli aspetti fiscali riferiti al capital gain, e, solo una volta portati a termine questi passi, poter ordinare il riscatto dei suddetti fondi.

Il ricorrente, nel reclamo, lamentava la mancata chiusura del conto corrente e del piano di accumulo e diffidava l'intermediario dal trattenere alcun importo, intimandolo a provvedere al compimento di dette operazioni, conferendo tutte le somme ad oggi accumulate senza alcun onere oltre agli interessi di mora ed alle spese legali pari ad Euro 500,00.

L'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Le doglianze del ricorrente si incentrano sull'asserito comportamento dilatorio dell'intermediario nella gestione della chiusura dei rapporti della *de cuius*, della quale il ricorrente - figlio - si dichiara erede.

In corso di istruttoria è emerso che il decesso è avvenuto il 5 marzo 2014 e, seppur non è noto il momento in cui il ricorrente si sia recato in banca comunicando la successione e producendo il certificato di morte. Con comunicazione datata 30 luglio 2014 la banca comunicava l'esistenza di un conto corrente e riferiva di aver interessato la SGR competente per le informazioni relative "ai dati di possesso e ai controvalori dei rapporti" della *de cuius*;

con la medesima lettera comunicava di essere in attesa "di ricevere copia della certificazione di avvenuta denuncia di successione [ovvero della] dichiarazione di esonero".

Tale comunicazione risulta "ritirata" dal ricorrente in data 6 ottobre 2014; la dichiarazione di esonero firmata dal ricorrente era datata 6 ottobre 2014 e recava il timbro della banca. Con lettera del 19 gennaio 2015 la banca invitava il ricorrente a recarsi in filiale per "poter procedere nella lavorazione della pratica".

La richiesta veniva reiterata con lettera del 22 gennaio; seguiva un incontro il 5 febbraio 2015, a seguito del quale la banca comunicava "le consistenze patrimoniali" ed informava il ricorrente dello storno delle spese di conto corrente, dato il "protrarsi dei tempi di chiusura" e della necessità di "raccolgere le ... firme dispositive sui seguenti documenti: Quietanza liberatoria chiusura pratica di successione; Assolvimenti adempimenti FATCA; Disposizione di vendita o trasferimento titoli presenti in custodia; Disposizione di bonifico. Alla data del 19 marzo 2015 l'intermediario lamentava di essere ancora in attesa da parte dell'erede delle istruzioni per il trasferimento delle attività relitte.

In ogni caso la banca non adduce specifici motivi per i quali il conto corrente non è stato chiuso alla notizia del decesso della correntista.

Orbene, come già in altre occasioni questo Collegio ha avuto modo di rilevare (cfr. Decisione 1482/12), il rapporto di conto corrente – in quanto riconducibile al rapporto di mandato – deve ritenersi automaticamente estinto con il decesso, richiamando al riguardo

il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2470/12; decisione n. 2790/11) secondo cui: "sebbene la normativa concernente il conto corrente bancario non specifichi gli effetti conseguenti al decesso del titolare, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti vedono nel conto corrente bancario un unico contratto innominato misto, costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato, le cui regole, tra l'altro, sono applicabili per la valutazione del comportamento della banca in sede di esecuzione degli incarichi ricevuti -art. 1856 c.c.- ( Collegio di Milano, decisione n. 2164 del 2014).

Da tale impostazione discende che al conto corrente bancario non sia applicabile la disciplina del conto corrente ordinario, salvo quanto previsto dall'art. 1857 c.c.

In questa logica interpretativa e considerando che la morte del mandante costituisce una delle cause di estinzione del mandato (art. 1722 c.c., c. 1, punto 4), consegue che, a seguito della morte del titolare - o dei contitolari – il conto corrente si estingue". (cfr. in senso conforme Decisioni del Collegio di Milano: 1482/12, 2790/11 e 807/10 nonché Decisione 117/10 del Collegio di Napoli; Conformi, *ex multis*, Collegio di Roma, n. 1931 del 31/03/14; Collegio di Napoli, n. 4402 del 07 luglio 2014).

Quanto ai confini della competenza dell'ABF in relazione alla richiesta di vendita dei titoli di cui al piano di accumulo capitale, l'art. 1, comma 5 TUF enuncia che: "Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: [...] b) esecuzione di ordini per conto dei clienti [...]".

Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia, alla Sez. I, par. 4 (Ambito di applicazione oggettivo) è dato rinvenire che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. [...]". Il Collegio di Coordinamento ha affermato che, al fine di stabilire la competenza dell'ABF in materia di contratti di deposito titoli in amministrazione, occorre valutare se con il ricorso vengano censurate condotte dell'intermediario inerenti al rendimento dell'investimento anche con riferimento al mancato rispetto della specifica normativa di trasparenza prevista dai regolamenti attuativi del TUF ovvero condotte inerenti al diligente ottemperamento del rapporto contrattuale in seno al quale si collocano funzionalmente i singoli investimenti. La competenza dell'Arbitro bancario finanziario sussisterebbe solo in tale ultimo caso. (Cfr. Collegio di coordinamento, decisione 898/14 del 14.02.2014).

Pertanto, con specifico riferimento alla sussistenza della competenza dell'ABF in materia di responsabilità dell'intermediario per asserito ritardo nella vendita di titoli depositati sul conto amministrato questo Collegio ritiene (...) che la domanda relativa alla (mancata) esecuzione di un ordine di vendita di azioni rientri nell'ambito dei "servizi di investimento" (di cui all'art. 1, comma 5, lett. b, T.U.F.), esorbitando dunque dalla competenza per materia di questo Arbitro" (Collegio di Napoli, pronuncia n. 416 del 20/01/2015).

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dichiara che l'intermediario è tenuto a corrispondere alla parte ricorrente le somme eventualmente addebitate dopo il decesso del dante causa.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9496 del 01 agosto 2017

**procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA